

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 218

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 27 ottobre 2015)



*Il Ministro
per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D135/15

Roma, 27 ottobre 2015

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Gentile Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione del 16 aprile 2014 che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 12 ottobre 2015.

Così è.

Maria Elena Boschi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo reca norme volte a dare attuazione alla direttiva di esecuzione 2014/58/UE del 16 aprile 2014 della Commissione europea che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema di tracciabilità degli articoli pirotecnici. Le disposizioni saranno attuate a decorrere dal 17 ottobre 2016.

La direttiva 2014/58/UE istituisce un sistema comune per la tracciabilità di tutti gli articoli pirotecnici, al fine di garantirne una più sicura circolazione nel mercato dell'Unione attraverso la possibilità di tracciare e identificare gli articoli suddetti e i loro fabbricanti in tutte le fasi della fornitura. A tal fine tutti i prodotti pirotecnici dovranno essere etichettati con un "numero di registrazione" basato su un sistema di numerazione uniforme attribuito dall'organismo notificato che ne ha certificato la conformità.

La direttiva impone, sia per gli organismi notificati che per i fabbricanti e gli importatori, la tenuta, per almeno 10 anni, di un registro dove dovranno essere registrati, a cura degli organismi notificati, gli articoli pirotecnici per i quali sono stati rilasciati gli attestati di certificazioni e, a cura dei fabbricanti e degli importatori, le informazioni specificatamente indicate nella direttiva di tutti gli articoli pirotecnici fabbricati o importati.

Le informazioni riportate nel registro dei fabbricanti e degli importatori devono essere messe a disposizione degli organi di polizia nonché delle autorità di sorveglianza del mercato di tutti gli Stati membri, su loro richiesta motivata.

Ciò premesso, il presente provvedimento si compone di sette articoli.

L'art. 1 definisce il campo di applicazione del decreto: esso istituisce un sistema armonizzato di tracciabilità degli articoli pirotecnici, classificati nelle categorie F1, F2, F3 e F4, nonché degli articoli pirotecnici teatrali delle categorie T1 e T2 e degli altri articoli pirotecnici rispettivamente delle categorie P1 e P2, al fine di garantire la loro identificazione e quella dei loro fabbricanti in tutte le fasi della catena di fornitura.

L'art. 2, al fine di garantire la tracciabilità degli articoli pirotecnici, definisce gli elementi che devono essere contenuti nel numero di registrazione indicato nell'etichetta degli articoli pirotecnici.

L'art. 3 introduce nei confronti degli organismi notificati, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 - che eseguono le procedure di verifica della conformità degli articoli pirotecnici - a norma dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 123 del 2015, l'obbligo di tenere il registro degli articoli pirotecnici per i quali hanno rilasciato la certificazione.

Tale registro deve contenere le informazioni relative alle voci di cui all'Allegato 1 e deve essere conservato per almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui gli organismi notificati hanno rilasciato i certificati o le approvazioni.

Gli organismi notificati sono tenuti ad aggiornare regolarmente il registro e a metterlo a disposizione del pubblico su Internet.

L'art. 4 introduce per i fabbricanti e gli importatori di articoli pirotecnici il medesimo obbligo della tenuta di un registro, anche in modalità informatica, di tutti i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici da essi fabbricati o importati con la loro denominazione commerciale, il codice articolo, il loro tipo generico e sottotipo, se del caso, e il sito di fabbricazione, per almeno dieci anni dopo che l'articolo è stato immesso sul mercato.



I medesimi soggetti sono tenuti anche a trasferire il registro al Prefetto competente per territorio nel caso in cui cessino l'attività e a fornire agli organi di polizia e alle autorità di sorveglianza del mercato di tutti gli Stati membri, su loro richiesta motivata, le informazioni indicate nei registri.

L'articolo 5 contiene la disciplina sanzionatoria relativa alla violazione delle prescrizioni introdotte nel presente decreto.

In particolare il comma 1 prevede che - salvo che il fatto costituisca reato - chiunque vende o comunque detiene per la sua immissione sul mercato prodotti pirotecnici privi del numero di registrazione che ne garantisce la tracciabilità è soggetto alla sanzione amministrativa da 200 euro a 700 euro per ciascun pezzo non etichettato ovvero per ciascuna confezione ancora integra, qualora i singoli pezzi in essa contenuti non siano etichettati.

Il comma 2 sanziona invece la mancata tenuta dei registri, sia da parte degli organismi notificati che da parte dei fabbricanti e degli importatori, e la mancata doverosa informazione agli organi di polizia e alle autorità di sorveglianza del mercato degli Stati membri delle notizie richieste con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 129.

Le sanzioni comminate, penali e amministrative, rispettano il criterio di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d) della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente la disciplina sanzionatoria dei decreti legislativi di recepimento di direttive europee.

L'articolo 6 prevede la clausola di invarianza di spesa.

Ai sensi dell'**articolo 7**, le disposizioni del presente decreto si applicheranno a partire dal 17 ottobre 2016, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della direttiva 2014/58/UE.



Titolo: Schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione del 16 aprile 2014 che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici”.

Referente: Dott.ssa Maria De Angelis – Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

Il provvedimento recepisce la direttiva 2014/58/UE che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici. Il sistema consentirà alle Autorità preposte di effettuare la sorveglianza sul mercato di tali prodotti, nonché una generale attività di prevenzione degli incidenti, molto frequenti in occasione di spettacoli, sagre e festività (ad es. a Capodanno), derivanti dall'uso di articoli pirotecnici non a norma.

La direttiva 2007/23/CE stabilisce norme per la sicurezza degli articoli pirotecnici all'interno del mercato dell'Unione e prevede l'istituzione di un sistema di tracciabilità a livello dell'Unione.

Al fine di garantirne la tracciabilità, gli articoli pirotecnici devono essere etichettati con un numero di registrazione sulla base di un sistema di numerazione uniforme. Gli organismi notificati devono tenere un registro con i numeri di registrazione da essi assegnati nell'effettuare la verifica della conformità.

Con tale sistema è garantita l'identificazione degli articoli pirotecnici e dei loro fabbricanti in tutte le fasi della catena di fornitura. Anche i fabbricanti e gli importatori devono conservare i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici che mettono a disposizione sul mercato e, su richiesta, rendere tali informazioni disponibili alle autorità competenti.

In attuazione dei predetti obblighi, stabiliti dalla direttiva, è introdotto un sistema di tracciabilità dei prodotti pirotecnici.

- A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.*

L'intervento normativo è volto a scongiurare il rischio che siano immessi sul mercato articoli pirotecnici non conformi al quadro di norme europee e nazionali, in quanto pericolosi per la salute e l'incolumità degli operatori professionali e dei consumatori. Inoltre il provvedimento individua precisi obblighi a carico degli operatori economici della filiera, evitando che gli stessi possano sottrarsi alle responsabilità per eventuali danni a terzi dall'uso di articoli pirotecnici.

B) *l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.*

Il provvedimento, introducendo un sistema di tracciabilità dei prodotti pirotecnici basato sull'etichettatura dei prodotti con un numero di registrazione uniforme, si propone i seguenti obiettivi:

- il conseguimento della tracciabilità e dell'identificazione degli articoli pirotecnici, in uno con la possibilità di risalire agli operatori della filiera;
- conseguentemente, la tutela e la sicurezza del mercato dal rischio di immissione di articoli pirotecnici non conformi alle norme di sicurezza, realizzando altresì un'efficace azione di sorveglianza del mercato stesso;
- la tutela della salute e dell'incolumità degli operatori professionali e dei consumatori in occasione dell'utilizzo di detti prodotti;
- una maggiore qualificazione degli operatori economici, che diventano "co-protagonisti" nella realizzazione di un mercato sicuro.

C) *la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.*

Gli indicatori riguarderanno i dati statistici relativi agli incidenti provocati dall'utilizzo di articoli pirotecnici e quelli relativi all'attività di controllo e sanzionatoria di competenza dell'autorità di sorveglianza del mercato e delle Forze dell'ordine. Gli indicatori saranno valutati nell'arco temporale di due anni a partire dall'entrata in vigore del provvedimento, acquisendo gli elementi necessari per la predisposizione della VIR.

D) *l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

Le disposizioni del provvedimento hanno come soggetti destinatari gli organismi notificati – ad oggi non ancora costituiti – nonché gli importatori e i fabbricanti di prodotti pirotecnici, stimati in circa 300 unità.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Sono state effettuate le necessarie consultazioni - nel corso dei lavori di un tavolo tecnico, istituito presso questo Ministero - con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative (ANISP, ASPI; CONFESERCENTI),

Le associazioni nel produrre osservazioni, anche scritte, delle quali si è tenuto conto nella stesura del decreto, hanno formulato un giudizio complessivamente positivo in ordine al provvedimento proposto.

In particolare, le associazioni hanno fatto presente che, in virtù di norme tecniche europee già vigenti, un numero di identificazione viene già indicato dagli organismi notificati e riportato nell'etichetta dei prodotti; tale numero, tuttavia, è parziale rispetto al numero di registrazione previsto nel sistema individuato dalla direttiva in recepimento.

Le medesime associazioni hanno, altresì, richiesto l'inserimento nel registro del "codice articolo", consistente in un ulteriore dato identificativo di un prodotto che permetterebbe di individuare lo stesso in modo puntuale e, conseguentemente, permetterebbe di collegarlo immediatamente, nell'ambito del controllo, alla relativa documentazione tecnica. Al riguardo, si osserva che tale indicazione non è espressamente richiesta dalla Direttiva; si è ritenuto quindi che tale indicazione possa essere contenuta nella voce del "sottotipo", atto a individuare ulteriormente la tipologia di artificio, sulla base delle specifiche tecniche stabilite dall'organismo di normazione europea (CEN) per tipologie di prodotti. Su tale punto, al fine di recepire comunque le condivisibili richieste delle associazioni, sarà emanata apposita circolare di dettaglio, a cura di questo Dicastero.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'intervento normativo, essendo attuativo di direttiva, è intervento "necessitato".

Si è ritenuto che, in assenza del citato intervento regolatorio, i prodotti pirotecnici italiani, non essendo conformi al diritto comunitario, avrebbero sofferto limitazioni di vendita in ambito europeo, con inevitabili pregiudizi per le attività commerciali nazionali.

Il mancato intervento avrebbe impedito il conseguimento degli obiettivi illustrati nella Sezione 1.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Sono state valutate opzioni alternative all'intervento normativo proposto ma è stata preferita l'adozione del decreto legislativo in quanto:

- a) la direttiva in recepimento prevede l'istituzione di un sistema complesso di tracciabilità dei prodotti pirotecnici, in esecuzione della direttiva 2007/23/CE, che, a suo tempo, è stata parimenti recepita con norma primaria (decreto legislativo 4 aprile 2010, n.58 - oggi abrogato dal decreto legislativo n. 123 /2015);
- b) le sanzioni previste per l'inadempimento degli obblighi in capo agli organismi notificati, ai fabbricanti e agli importatori, di cui agli artt. 3 e 4 del provvedimento, sono di natura penale e, pertanto, richiedono che la relativa previsione sia contenuta in norme avente valore di legge, in ossequio al principio di legalità. Sul punto, la scelta effettuata si pone in analogia con la disciplina sanzionatoria di cui al decreto legislativo 4 aprile 2010, n.58;
- c) le disposizioni in recepimento costituiscono corredo tecnico delle previsioni contenute nella direttiva madre e sono innovative del quadro normativo nazionale vigente.

Si è optato, inoltre, per l'adozione di un decreto legislativo specifico in luogo di un intervento "a pettine" sulla normativa vigente in considerazione della specificità delle norme da recepire.

Anche all'esito della consultazione avviata con le associazioni di categoria è stato valutato che tale tipologia di intervento normativo era l'unico in grado di conseguire gli obiettivi sopra indicati.

- A) *gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.*

L'intervento regolatorio presenta il vantaggio di prevenire l'immissione sul mercato di articoli pirotecnici potenzialmente pericolosi, in quanto non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria; di ridurre gli svantaggi competitivi per gli operatori economici che rispettano le norme di sicurezza rispetto a quelli che le violano e le distorsioni del mercato legate ad una diversa applicazione delle norme da parte degli stessi operatori economici, a fronte di oneri supplementari non eccessivi per gli operatori economici. Più in generale il vantaggio atteso è quello di garantire una maggiore sicurezza per gli operatori commerciali e per i consumatori rispetto al pericolo derivante dall'immissione sul mercato di prodotti privi del numero di registrazione e, quindi, non tracciabili.

- B) *l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.*

Gli effetti dell'opzione prescelta sulle imprese sono favorevoli, in quanto il sistema di registrazione consente di realizzare un mercato sicuro in materia di articoli pirotecnici con la conseguente maggiore qualificazione degli operatori economici. Infatti, l'indicazione nell'etichetta del numero di registrazione, attestando la conformità del prodotto nazionale agli standard CE, sotto i profili della qualità e della sicurezza, ne consentirà la libera commercializzazione nel mercato europeo. Inoltre, tale sistema, introducendo una norma armonizzatrice, assicura la parità di trattamento di tutti gli operatori economici unionali, in particolare importatori, distributori ed organismi notificati. Infatti i prodotti non conformi, di provenienza extra-UE, non avendo assolto agli oneri in materia di sicurezza che la normativa comunitaria introduce, non potranno liberamente circolare in ambito europeo.

- C) *l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.*

Il provvedimento contiene - in piena aderenza alle disposizioni della direttiva che si va a recepire - obblighi per i fabbricanti ed importatori, tra cui, all'art. 4, quello della tenuta di un registro di tutti i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici da essi fabbricati o importati.

Al riguardo, il comparto di settore, considerato che:

- 1) la direttiva (e il decreto legislativo di recepimento) prevede la tenuta da parte dei fabbricanti e degli importatori di un registro contenente tutti i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici fabbricati o importati con la loro denominazione commerciale, il loro tipo generico e sottotipo, se del caso, e il sito di fabbricazione, e che il registro medesimo deve essere conservato per almeno 10 anni dopo che l'articolo è stato immesso sul mercato;

2) non sono imposte particolari modalità di tenuta del registro stesso, per cui ogni azienda, fermo restando i dati da registrare, lo potrà tenere secondo le modalità che riterrà più idonee alla propria organizzazione secondo criteri di efficienza ed economicità;

3) la registrazione prevista è da effettuarsi alla prima immissione in commercio di un articolo pirotecnico ed è da ripetersi solo al variare di uno dei dati previsti per la registrazione (variazione della denominazione commerciale o del sito di fabbricazione),

ha rappresentato che il costo a carico degli operatori economici interessati possa essere di 3-6 euro ad operazione.

Inoltre il comparto medesimo ha evidenziato che, per il primo anno di applicazione di questo nuovo obbligo, il numero di registrazioni sarà per la totalità degli articoli fabbricati o commercializzati, mentre, per gli anni successivi, le registrazioni riguarderanno solo i nuovi prodotti immessi nel mercato o quelli che hanno subito delle variazioni nei dati da registrare. Infine, gli stessi rappresentanti del settore hanno fatto presente che il numero delle operazioni può variare a seconda delle dimensioni e tipologia dell'attività economica svolta dall'operatore, da qualche decina di registrazioni sino a 1.000 registrazioni annuali.

Lo stesso costo, di 3/6 euro ad operazione, sarà a carico degli organismi notificati di cui all'articolo 3 del decreto in esame per la tenuta del registro, siano essi privati che appartenenti alla pubblica amministrazione. Detti costi saranno sostenuti tramite gli introiti che derivano dal versamento delle tariffe a fronte della esecuzione della procedura di conformità degli articoli pirotecnici.

A carico dei cittadini non vi sono oneri a fronte del miglioramento delle condizioni di sicurezza dei prodotti.

D) *le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).*

Non si ravvisano allo stato condizioni e fattori di carattere amministrativo, organizzativo e tecnologico che potrebbero incidere sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Il presente intervento regolatorio rispetta i livelli minimi richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria. Garantisce il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e incide positivamente sullo stesso in termini di una maggiore sicurezza dei prodotti pirotecnici immessi sul mercato, connessa alla loro tracciabilità, con conseguenti effetti positivi sulla competitività del Paese a livello internazionale, con particolare riferimento al mercato dell'Unione europea .

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Relativamente alla responsabilità attuativa dell'intervento normativo, si evidenzia che essa ricade, in via prioritaria, sul Ministero dell'interno e sul Ministero dello sviluppo economico.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento).

Le novità recate dall'intervento saranno oggetto di specifica attività informativa e saranno inserite nella specifica sezione del sito internet del Ministero dell'interno e della Polizia di Stato. Saranno, inoltre, specificatamente sensibilizzate le associazioni di categoria in merito all'entrata in vigore della normativa e al contenuto delle novità introdotte.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero dell'interno seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento con la verifica diretta, tramite le autorità di sorveglianza del mercato (i Prefetti sul territorio). Tale monitoraggio sarà effettuato secondo il programma predisposto annualmente dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 29, comma 4, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n.123, e sottoposto a verifica e analisi, anche al fine di mettere a punto eventuali misure di revisione e adeguamento della disciplina, verificando prioritariamente gli effetti sulla sicurezza del mercato attraverso la valutazione degli indicatori di cui alla lett. C della Sez. 1.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Non sono previsti meccanismi automatici per la revisione dell'intervento regolatorio, trattandosi di norme tecniche che applicano pedissequamente disposizioni unionali. Eventuali criticità che dovessero riscontrarsi a seguito di una prima fase di attuazione saranno emendate attraverso il meccanismo dei decreti correttivi previsti dalla legge di delegazione comunitaria.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Sulla base delle valutazioni tecnico-applicative degli uffici delle Amministrazioni responsabili dell'attuazione, si procederà, con cadenza biennale, alla prescritta relazione di verifica dell'impatto normativo nella quale verranno esaminati prioritariamente gli aspetti per i quali è stato deciso l'intervento normativo. Si verificherà, in particolare, l'impatto delle nuove procedure introdotte, valutando, se del caso, eventuali interventi correttivi alla luce del monitoraggio effettuato ai sensi della lett. C di questa Sezione e dei flussi statistici forniti dalle competenti articolazioni interne e di eventuali istanze di adeguamento provenienti dal comparto economico di riferimento.

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento proposto non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla normativa europea.

Amministrazione proponente: Ministero dell'interno

Titolo: Decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione del 16 aprile 2014 che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici".

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il provvedimento recepisce la direttiva 2014/58/UE, che istituisce – a norma della direttiva 2007/23/CE - un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici.

La direttiva 2007/23/CE stabilisce norme per la sicurezza degli articoli pirotecnici sul mercato dell'Unione e prevede l'istituzione di un sistema di tracciabilità a livello dell'Unione.

Al fine di garantirne la tracciabilità, gli articoli pirotecnici devono essere etichettati con un numero di registrazione sulla base di un sistema di numerazione uniforme. Gli organismi notificati devono tenere un registro con i numeri di registrazione da essi assegnati nell'effettuare la verifica della conformità. Con tale sistema è garantita l'identificazione degli articoli pirotecnici e dei loro fabbricanti in tutte le fasi della catena di fornitura. I fabbricanti e gli importatori devono conservare i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici che mettono a disposizione sul mercato e, su richiesta, rendere tali informazioni disponibili alle autorità competenti.

In attuazione dei predetti obblighi la direttiva introduce un sistema di tracciabilità dei prodotti pirotecnici, basato, appunto, su un numero di registrazione che si avvale di un sistema di numerazione uniforme.

B) Gli obiettivi che il provvedimento si propone di conseguire sono:

- la possibilità materiale di tracciare e identificare gli articoli pirotecnici e, quindi, risalire agli operatori della filiera;
- conseguentemente, la tutela e la sicurezza del mercato dal rischio di immissione di articoli pirotecnici non conformi alle norme di sicurezza, realizzando, altresì, un'efficace azione di sorveglianza del mercato stesso;

- la tutela della salute e dell'incolumità degli operatori professionali e dei consumatori in occasione dell'utilizzo di detti prodotti.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale in materia è dettato prevalentemente dalle disposizioni del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773/1931, dal relativo regolamento di esecuzione, nonché dal decreto legislativo n. 58/2010. Il provvedimento non altera il quadro normativo, ma lo integra e lo completa, adeguando le norme nazionali alle norme europee, in particolare dettando le prescrizioni tecniche necessarie per la tracciabilità dei prodotti pirotecnici.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

L'intervento normativo non produce effetti sulle leggi e sui regolamenti vigenti, ma produce effetti innovativi del vigente quadro normativo, tenuto conto che viene imposto agli organismi notificati di istituire e conservare un registro con i numeri di registrazione da essi assegnati nell'effettuare la verifica della conformità.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali ed è coerente con le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle regioni e delle autonomie locali che, in materia, non hanno attribuzioni proprie.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo non comporta rilegificazioni.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano iniziative vertenti su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario, anzi adegua l'ordinamento nazionale a quello comunitario.

2) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

La Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione per il mancato recepimento della direttiva di esecuzione 2014/58/UE in materia di tracciabilità di articoli pirotecnici, il cui termine è scaduto il 30 aprile 2015.

La delega per il recepimento della citata direttiva è contenuta nella legge di delegazione europea 9 luglio 2015, n. 114, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2015.

3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

5) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Viene introdotta nel testo, in ossequio alla disciplina unionale, la definizione di numero di registrazione dell'articolo pirotecnico, che comprende:

- a) il numero di identificazione a quattro cifre dell'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CE conformemente alla procedura di verifica della conformità di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), numero 1 del decreto legislativo 29 luglio 2015 n. 123 (modulo B), o il certificato di conformità a seguito della procedura di verifica della conformità di cui all'articolo 17, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (modulo G), o l'approvazione del sistema qualità conformemente alla procedura di verifica della conformità di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), numero 2, del decreto legislativo 29 luglio 2015 n. 123 (modulo H);
- b) la categoria dell'articolo pirotecnico di cui è certificata la conformità in forma abbreviata, in maiuscolo:
 - F1, F2, F3 o F4 per i fuochi d'artificio rispettivamente delle categorie F1, F2, F3 o F4,
 - T1 o T2 per gli articoli pirotecnici teatrali rispettivamente delle

- categorie T1 e T2,
- P1 o P2 per altri articoli pirotecnici rispettivamente delle categorie P1 e P2;
 - c) il numero di trattamento utilizzato dall'organismo notificato per l'articolo pirotecnico.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è ricorso a tale tecnica.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il testo non produce effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

E' aperta la delega a recepire la direttiva di esecuzione 2014/58/UE, contenuta nella legge di delegazione europea.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi.

Non sono previsti provvedimenti attuativi discendenti.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati dati già in possesso dell'Amministrazione che non ha ritenuto pertanto di commissionarne altri.

Bruxelles, 21.11.2011

COM(2011) 764 definitivo 2011/0358 (COD)

PACCHETTO DI ADEGUAMENTO AL NUOVO QUADRO NORMATIVO (NQN)

(Attuazione del pacchetto merci)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici

(Rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

L'adeguamento della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici alla decisione NQN è stato discusso con gli esperti nazionali responsabili dell'attuazione di tale direttiva nel gruppo di lavoro per gli articoli pirotecnici, con il forum di organismi notificati e in riunioni bilaterali con le associazioni di settore.

Tra giugno e ottobre 2010 è stata organizzata una consultazione pubblica che ha interessato tutti i settori coinvolti da questa iniziativa. Sono stati previsti quattro questionari mirati, diretti agli operatori economici, alle autorità, agli organismi notificati e agli utilizzatori, per i quali i servizi della Commissione hanno ricevuto 300 risposte. I risultati sono disponibili alla pagina:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulatory-policies-common-rules-for-products/new-legislative-framework/index_en.htm.

Oltre alla consultazione generale è stata condotta una consultazione specifica delle PMI. Tra maggio e giugno 2010 sono state consultate 603 PMI attraverso la rete Enterprise Europe. I risultati sono disponibili alla pagina http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/new-legislative-framework/smes_statistics_en.pdf.

Dalla consultazione è emerso un ampio sostegno a favore dell'iniziativa. Unanime è il consenso sulla necessità di migliorare la vigilanza del mercato e il sistema di valutazione e monitoraggio degli organismi notificati. Le autorità sostengono appieno l'iniziativa in quanto rafforzerà il sistema attuale e migliorerà la cooperazione a livello dell'UE. L'industria prevede che da interventi più efficaci nei confronti dei prodotti non conformi alla normativa deriveranno condizioni di maggiore parità e che l'adeguamento della normativa avrà un effetto di semplificazione. È stata espressa qualche preoccupazione in merito ad alcuni obblighi, che tuttavia risultano indispensabili per rendere più efficiente la vigilanza del mercato. Le misure non comporteranno costi significativi per l'industria e i benefici derivanti da una migliore vigilanza del mercato dovrebbero essere di gran lunga superiore ai costi.

Ricorso al parere di esperti

La valutazione dell'impatto di questo "pacchetto di attuazione" si è fondata in larga misura sulla valutazione dell'impatto effettuata per il nuovo quadro normativo. Al parere degli esperti, raccolto e analizzato in tale contesto, si sono affiancate ulteriori consultazioni di gruppi di interesse e di esperti di settore, nonché di esperti con competenze orizzontali nei campi dell'armonizzazione tecnica, della valutazione della conformità, dell'accreditamento e della vigilanza del mercato.

Valutazione dell'impatto

Sulla base delle informazioni raccolte la Commissione ha effettuato una valutazione dell'impatto esaminando e confrontando tre opzioni.

Opzione 1 – Nessuna modifica della situazione attuale

Questa opzione propone di non apportare alcuna modifica alla direttiva vigente e si basa esclusivamente su alcuni miglioramenti che possono derivare dal regolamento NQN.

Opzione 2 – Adeguamento alla decisione NQN mediante misure di carattere non legislativo

L'opzione 2 ipotizza di promuovere l'adeguamento volontario alle disposizioni contenute nella decisione NQN, ad esempio presentando tali norme come migliori pratiche in documenti di orientamento.

Opzione 3 – Adeguamento alla decisione NQN mediante misure di carattere legislativo

Questa opzione consiste nell'includere le disposizioni della decisione NQN nelle direttive vigenti.

L'opzione 3 è risultata l'opzione da preferire in quanto:

- migliorerà la competitività delle imprese e degli organismi notificati che adempiono ai loro obblighi in rapporto a quelli che raggirano il sistema;
- migliorerà il funzionamento del mercato interno garantendo la parità di trattamento di tutti gli operatori economici, in particolare importatori e distributori, nonché organismi notificati;
- non comporta costi significativi per gli operatori economici e gli organismi notificati. Non si prevede alcun aggravio, o al massimo un aggravio marginale, dei costi per coloro che già operano in modo responsabile;
- è ritenuta più efficace dell'opzione 2, in relazione alla quale il dubbio è che l'impossibilità di farla valere coattivamente impedisca la realizzazione degli effetti positivi;
- le opzioni 1 e 2 non risolvono i problemi di incoerenza del quadro regolamentare e quindi non producono alcun effetto positivo sulla semplificazione del contesto regolamentare.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

Consultazioni

Poiché non esisteva in precedenza un gruppo di lavoro per gli articoli pirotecnici a livello di UE il processo di consultazione per la direttiva è iniziato nel maggio 2003 con l'invio del questionario quale descritto in precedenza. Esso era corredato di una lettera alle rappresentanze permanenti degli Stati membri e alle missioni dei paesi candidati e dei paesi EFTA in cui si incoraggiava la diffusione del questionario ai potenziali interessati e in cui si faceva presente che chiunque poteva rispondere.

Il 23 settembre 2003 è stata organizzata una prima riunione di un gruppo di lavoro delle parti interessate cui hanno fatto seguito altre due riunioni tenutesi a Bruxelles il 1° dicembre 2003 e il 16 marzo 2004. Per queste riunioni gli inviti sono stati inviati alle amministrazioni degli Stati membri, dei paesi candidati e dei paesi EFTA e alle associazioni che avevano risposto al questionario o che avevano espresso l'interesse a partecipare al gruppo di lavoro.

L'industria pirotecnica era rappresentata da delegati della European Pyrotechnics Association. L'industria della componentistica per autoveicoli era rappresentata da CLEPA, la sua organizzazione a livello europeo.

Il CEN, il Comitato europeo per la normalizzazione, e in particolare il suo comitato tecnico per gli articoli pirotecnici, è stato anch'esso chiamato a collaborare strettamente nella preparazione della direttiva. Esso ha contribuito all'elaborazione dei requisiti essenziali di sicurezza che sono stati perfezionati in una riunione tenutasi a Delft, nei Paesi Bassi, il 17 e 18 novembre 2003.

IT 6 IT

Diverse versioni precedenti della direttiva sono state oggetto di ampia diffusione ad opera dei partecipanti al gruppo di lavoro e successivamente sono pervenuti commenti non solo delle autorità pubbliche preposte agli articoli pirotecnici ma anche da diverse associazioni di categoria e da singole imprese (del settore dei fuochi d'artificio, della componentistica per autoveicoli e del settore aerospaziale).

In linea di principio la maggior parte degli Stati membri e le associazioni di categoria dell'industria pirotecnica e della componentistica per automobili accolgono con favore l'iniziativa di una direttiva in merito agli articoli pirotecnici. Tuttavia, le autorità competenti del Regno Unito e della Svezia ritengono che non è necessaria una legislazione dell'UE in questo ambito, punto di vista questo che è fatto proprio da alcuni fabbricanti di articoli pirotecnici del Regno Unito.

Mentre il settore europeo della componentistica per autoveicoli ha esplicitamente chiesto che gli airbag e altri dispositivi di sicurezza pirotecnici per autoveicoli rientrino nel campo di applicazione

della direttiva, è stato chiesto di escludere i componenti per il settore aerospaziale poiché questi sono già coperti da altre norme internazionali.

La principale discussione con gli Stati membri durante le riunioni del gruppo di lavoro riguardavano la misura in cui questi potessero mantenere restrizioni nazionali sulla vendita e sull'impiego di certe categorie di fuochi d'artificio.

Poiché esistono tradizioni culturali estremamente diverse per quanto concerne i fuochi d'artificio, la proposta prevede la possibilità per gli Stati membri di sottoporre a restrizioni l'uso e/o la vendita al pubblico dei fuochi d'artificio di categoria 2 e 3.

Alcuni Stati membri desiderano inoltre poter limitare l'uso e/o la vendita di fuochi d'artificio di categoria 1 (fuochi d'artificio, cioè, a basso rischio destinati ad aree ristrette come quelli da usare all'interno di edifici da abitazione) che, per definizione, presentano un rischio estremamente ridotto. Se è vero che la Commissione non può accettare questa richiesta in linea di principio poiché occorre creare condizioni di mercato interno per questo gruppo di prodotti, essa è pronta a affidare al CEN un nuovo mandato per ridefinire la categoria 1 e a elaborare un elenco di articoli che possono essere considerati innocui da tutti gli Stati membri e che dovrebbero quindi poter circolare liberamente nel mercato interno.

Un altro punto controverso sollevato da diversi Stati membri è quello relativo all'età minima. Tuttavia, la Commissione ha chiarito che quelli della proposta sono requisiti di minima e che gli Stati membri hanno la facoltà di imporre limiti più rigorosi se lo ritengono necessario. Per gli Stati membri che non hanno ancora un limite minimo di età per la vendita di fuochi d'artificio ai consumatori finali, tale limite d'età dovrebbe avere un effetto positivo sul numero di infortuni riconducibile ai fuochi d'artificio.

Valutazione d'impatto

Nell'UE il mercato dei fuochi d'artificio destinati alla vendita ai consumatori (categorie 1, 2 e 3) è stimato a circa 700 milioni di euro all'anno. Il mercato dell'UE relativo ai fuochi d'artificio destinati alla vendita agli operatori professionali è stimato ammontare da solo a circa 700 milioni di euro all'anno. Pochi articoli pirotecnici sono fabbricati nell'UE, ma molti di essi sono destinati ad un uso professionale (categoria 4).

Si stima che nell'UE sistemi di ritenuta degli occupanti degli autoveicoli siano montati annualmente in circa 20 milioni di veicoli. Nel caso degli airbag il dato sale a circa 80 milioni di unità immesse sul mercato annualmente pari a un valore di circa 3,5 miliardi di euro. Nel caso dei pretensionatori per cinture di sicurezza circa 90 milioni di unità sono immesse annualmente sul mercato per un valore di circa 2 miliardi di euro.

La direttiva qui proposta costituirebbe un mercato unico per gli articoli pirotecnici e ciò dovrebbe determinare l'eliminazione degli ostacoli al commercio determinati attualmente dalle disposizioni nazionali in vigore all'interno dell'UE. La direttiva fisserà requisiti essenziali di sicurezza per gli articoli pirotecnici mentre le autorità competenti degli Stati membri valuteranno la conformità di tali articoli ai requisiti.

Gli articoli ritenuti conformi ai requisiti di sicurezza potranno fregiarsi di un marchio CE che garantirà la loro libera circolazione nell'UE assicurando nel contempo un grado elevato di protezione dei consumatori.

La direttiva dovrebbe comportare una notevole riduzione dei costi poiché un'unica valutazione di conformità a livello CE rimpiazzerà ben 25 procedure nazionali parallele di approvazione.

I principali vantaggi sono quindi: riduzione degli oneri che gravano sulle imprese grazie a un sistema armonizzato di approvazione per l'immissione sul mercato di articoli pirotecnici

unitamente alla realizzazione di un mercato unico nonché un elevato livello di protezione dei consumatori.

Gli articoli pirotecnici ad uso delle forze armate, della forza pubblica, degli aeromobili o che rientrano nel campo di applicazione della direttiva sull'equipaggiamento marittimo (96/98/CE) sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Prot. 858 UCL 4192

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAGL 0008670 A-

del 23/10/2015



12541393

Roma, 23 ottobre 2015

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio di Segreteria del Consiglio dei Ministri

e, p.c.

Al Gabinetto del Ministro

All'Ufficio legislativo economia

All'Ufficio legislativo finanze

Al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

LORO SEDI

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione del 16 aprile 2014 che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici.

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto, si restituisce il testo bollinato con la relazione tecnico-finanziaria positivamente verificata.

IL CAPO DELL'UFFICIO

Avv. Carlo Sica

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA
(Art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

L'articolo 6 dello schema di decreto legislativo reca la clausola di neutralità finanziaria: dall'applicazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate devono provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riguardo a singole disposizioni del decreto si specifica che l'articolo 3 introduce l'obbligo per gli organismi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 123 del 29/07/2015, della tenuta di un registro degli articoli pirotecnici per i quali hanno rilasciato attestati di certificazione CE conformemente alla procedura di verifica della conformità di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), numero 1 del decreto legislativo n. 123 del 29/07/2015 (modulo B), o il certificato di conformità a seguito della procedura di verifica di cui all'articolo 17, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 123 del 29/07/2015 (modulo G) o l'approvazione del sistema qualità conformemente alla procedura di verifica di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), numero 2, del decreto legislativo n. 123 del 29/07/2015 (modulo H).

Gli organismi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 123 del 29/07/2015 possono essere sia centri e laboratori privati che centri e laboratori appartenenti ad amministrazioni dello Stato. In tale ultimo caso, i costi per la tenuta del registro, valutati assolutamente marginali, saranno sostenuti con le risorse disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito:

POSITIVO

INCONTRARIO

Il Regolatore Generale dello Stato

21 OTT. 2015



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/58/UE DELLA COMMISSIONE DEL 16 APRILE 2014 CHE ISTITUISCE, A NORMA DELLA DIRETTIVA 2007/23/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, UN SISTEMA PER LA TRACCIABILITÀ DEGLI ARTICOLI PIROTECNICI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione europea del 16 aprile 2014 che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la direttiva 2013/29/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici, con la quale si è proceduto alla rifusione della direttiva 2007/23/CE ed alla relativa conseguente abrogazione;

Visto il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che reca norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/1993;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, recante procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno, della difesa e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legislativo:

ART. 1

(Oggetto e campo di applicazione)

1. Il presente decreto istituisce un sistema armonizzato di tracciabilità degli articoli pirotecnici rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, che garantisce la loro identificazione e quella dei fabbricanti in tutte le fasi della catena di fornitura.

ART. 2

(Numero di registrazione)

1. Il numero di registrazione indicato nell'etichetta degli articoli pirotecnici, di cui agli articoli 8, comma 2, e 9, comma 1, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, comprende i seguenti elementi:
 - a) il numero di identificazione a quattro cifre dell'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CE conformemente alla procedura di verifica della conformità di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), numero



1), del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (modulo B), o il certificato di conformità a seguito della procedura di verifica della conformità di cui all'articolo 17, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (modulo G), o l'approvazione del sistema qualità conformemente alla procedura di verifica della conformità di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (modulo H);

b) la categoria dell'articolo pirotecnico di cui è certificata la conformità in forma abbreviata, in maiuscolo:

1) F1, F2, F3 o F4 per i fuochi d'artificio rispettivamente delle categorie F1, F2, F3 o F4;

2) T1 o T2 per gli articoli pirotecnici teatrali rispettivamente delle categorie T1 e T2,;

3) P1 o P2 per altri articoli pirotecnici rispettivamente delle categorie P1 e P2;

c) il numero di trattamento utilizzato dall'organismo notificato per l'articolo pirotecnico.

2. Il numero di registrazione è costruito come segue: «XXXX — YY — ZZZZ...», dove XXXX identifica l'elemento di cui comma 1, lettera a), YY identifica l'elemento di cui al comma 1, lettera b), e ZZZZ... identifica l'elemento di cui al comma 1, lettera c).

ART. 3

(Obblighi degli organismi notificati)

1. Gli organismi notificati, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, che eseguono le procedure di verifica della conformità a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, tengono un registro degli articoli pirotecnici per i quali hanno rilasciato attestati di certificazione CE conformemente alla procedura di verifica della conformità di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), numero 1), del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (modulo B), o il certificato di conformità a seguito della procedura di verifica della conformità di cui all'articolo 17, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (modulo G) o l'approvazione del sistema qualità conformemente alla procedura di verifica della conformità di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), numero 2), decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (modulo H).
2. Il registro degli articoli pirotecnici contiene almeno le informazioni relative alle voci di cui all'Allegato 1. Tali informazioni sono conservate per almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui gli organismi notificati hanno rilasciato i certificati o le approvazioni di cui al comma 1.
3. Gli organismi notificati aggiornano regolarmente il registro e lo mettono a disposizione del pubblico su Internet.
4. Se la notifica di un organismo di verifica della conformità è revocata, tale organismo trasferisce il registro a un altro organismo notificato o al Prefetto competente per territorio.

ART. 4

(Obblighi dei fabbricanti e degli importatori)

1. I fabbricanti e gli importatori di articoli pirotecnici sono tenuti ad adempiere ai seguenti obblighi:
 - a) tengono un registro, anche in modalità informatica, di tutti i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici da essi fabbricati o importati con la loro denominazione commerciale, il codice articolo, il loro tipo generico e sottotipo, se del caso, e il sito di fabbricazione per almeno dieci anni dopo che l'articolo è stato immesso sul mercato;
 - b) trasferiscono il registro al Prefetto competente per territorio nel caso in cui cessino l'attività;
 - c) forniscono agli organi di polizia e alle autorità di sorveglianza del mercato di tutti gli Stati membri, su loro richiesta motivata, le informazioni indicate alla lettera a).

ART. 5

(Disciplina sanzionatoria)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende o comunque detiene per la sua immissione sul mercato prodotti pirotecnici privi del numero di registrazione che ne garantisce la tracciabilità è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200 a euro 700 per ciascun pezzo non etichettato ovvero per ciascuna confezione ancora integra, qualora i singoli pezzi in essa contenuti non siano etichettati.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque non adempie agli obblighi previsti dagli articoli 3 e 4 è punito con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 129.



ART. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 7

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 17 ottobre 2016.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Formato del registro di cui all'articolo 3, comma 1

Numero di registrazione	Data del rilascio dell'attestato di certificazione CE (modulo B), del certificato di conformità (modulo G) o dell'approvazione del sistema qualità (modulo H) e, se del caso, data di scadenza	Fabbricante	Tipo di prodotto (generico) e, se del caso, sottotipo	Modulo della conformità della fase di produzione ⁽¹⁾	Organismo notificato che effettua la verifica della conformità della fase di produzione ⁽¹⁾	Informazioni supplementari

⁽¹⁾ Da compilare sempre se il responsabile è l'organismo notificato che effettua la procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 17, lettera a), della direttiva 2013/29/UE (modulo B). Non è necessario per le procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 17, lettere b) e c) (moduli G e H). Fornire informazioni, se note, se è coinvolto un altro organismo notificato.

